



Fitd

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

# ***Regolamento del Fondo di Solidarietà***

---

## **Procedura per l'indennizzo forfettario**

Ai sensi della legge 119 del 30 giugno 2016

2 agosto 2016

## Sommario

*La legge 119 del 30 giugno 2016, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 59/2016 ed è entrata in vigore lo scorso 3 luglio, ha attribuito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) la gestione e l'alimentazione finanziaria del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016, con lo scopo di erogare prestazioni per il ristoro degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati delle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015.*

*Il FITD è chiamato a verificare la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di rimborso, per poi procedere al calcolo dell'importo dell'indennizzo e alla sua liquidazione.*

*Allo scopo di fare fronte agli impegni scaturenti dalla gestione del Fondo di solidarietà, il FITD ha predisposto un'apposita disciplina e procedure amministrative e informatiche, presidiate da controlli, atte a rendere il più possibile fluido il processo di acquisizione delle istanze, di verifica di completezza documentale e di sussistenza dei requisiti, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo.*

*Le soluzioni individuate sono strettamente aderenti alle disposizioni normative che il FITD è tenuto ad applicare; esse tengono conto delle informazioni e dei suggerimenti pervenuti dalle Associazioni dei consumatori e dalle quattro Banche in liquidazione.*

*Pur non essendo possibile alcuna interpretazione estensiva delle previsioni della legge 119 del 2016, tuttavia, considerata la natura e le finalità dello strumento approntato dal legislatore per l'indennizzo forfettario degli obbligazionisti, il Regolamento contiene elementi di flessibilità, volti a realizzare l'effettiva tutela degli investitori.*

*In tale ambito, per quanto attiene alla documentazione da produrre a supporto delle istanze, si è ritenuto di accettare dichiarazioni sostitutive rese dalle quattro Banche, qualora quella espressamente elencata nella citata legge non fosse disponibile.*

*Resta naturalmente ferma, per i titolari di strumenti finanziari subordinati che non si trovassero nelle condizioni espressamente previste dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento, la facoltà di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016.*

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio del FITD nella riunione del 1° agosto 2016.*

## Indice

1.	Disciplina legislativa e le linee operative del FITD.....	4
1.1.	L'indennizzo forfettario .....	5
1.2.	La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario al FITD .....	7
1.3.	Il calcolo dell'indennizzo forfettario.....	10
1.4.	Il modulo standard per la presentazione dell'istanza .....	10
2.	Disciplina dei casi di cointestazione e di successione .....	12
2.1	Cointestazioni .....	12
2.2	Successioni.....	12
3.	Aspetti procedurali .....	15
3.1	L'acquisizione e inserimento in procedura dell'istanza di indennizzo .....	15
3.2	La verifica dello stato della pratica .....	17



## 1. Disciplina legislativa e le linee operative del FITD

La **legge 208 del 28 dicembre 2015** (legge di Stabilità per il 2016), all'art. 1, comma 855, ha istituito il Fondo di Solidarietà per l'erogazione di prestazioni per il ristoro degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

Il successivo **decreto legge 59 del 3 maggio 2016**, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, **convertito nella legge 119 del 30 giugno 2016** (G.U. n.153 del 2 luglio 2016), ha disciplinato le modalità di accesso all'indennizzo forfettario. La legge è entrata in vigore il 3 luglio 2016<sup>1</sup>.

Il Fondo di solidarietà è **gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 119/2016, **e alimentato** dal medesimo sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni (art. 10 L. 119/2016).

Gli investitori incisi dai provvedimenti di risoluzione possono accedere al rimborso secondo due modalità: il rimborso forfettario o la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel prosieguo si fa riferimento alla legge 119/2016, intendendo richiamare il testo coordinato del decreto legge 59/2016 e della legge di conversione.

<sup>2</sup> In base alla previsione della legge di stabilità 2016, i rimborsi tramite procedura arbitrale devono essere disciplinati da appositi decreti ministeriali. Il comma 858 precisa che, *"in caso di ricorso alla procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal d.lgs. 58/1998 (Testo Unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria - TUF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati"*. Ai sensi del successivo comma 859, *"nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà"*.

La procedura di rimborso forfettario è riservata agli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro Banche in liquidazione entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (2014/59/UE - BRRD), e che le detenevano alla data di apertura della risoluzione (22 novembre 2015)<sup>3</sup>; in alternativa, essi possono scegliere di ricorrere alla procedura arbitrale che, una volta attivata, preclude la possibilità di accedere al rimborso forfettario e rende, quindi, improcedibile l'eventuale istanza di rimborso presentata dallo stesso investitore (art. 9, comma 10). Corrispondentemente, la richiesta di accesso al rimborso forfettario preclude la possibilità di ricorso alla procedura arbitrale.

La procedura arbitrale è, inoltre, l'unica modalità esperibile da parte di coloro che abbiano acquistato le obbligazioni subordinate dopo il 12 giugno 2014.

In ogni caso, il vigente art. 1, comma 860 della legge di Stabilità 2016 fa salvo il diritto al risarcimento del danno e precisa, altresì, che il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.

### 1.1. L'indennizzo forfettario

Occorre premettere che la disciplina degli indennizzi forfettari scaturisce da una normativa di recentissima introduzione e del tutto innovativa, non ancora supportata da interpretazioni autentiche e/o chiarimenti delle Autorità, né da dottrina o giurisprudenza su casi assimilabili, dai quali si possano trarre principi che siano di ausilio nella soluzione delle problematiche emerse.

Sono legittimati a presentare istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario gli **investitori** (la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto) che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati **entro il 12 giugno 2014** (o il successore *mortis causa* di uno dei soggetti di cui sopra) nell'ambito di un

---

<sup>3</sup> La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., della Banca delle Marche S.p.a., della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. e stabilito, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione dalle ore 22.00 del 22 novembre 2015. Contestualmente, sono state costituite quattro "banche ponte" ("Nuove Banche") cessionarie delle aziende delle Banche poste in risoluzione. In data 9 dicembre 2015, è stata disposta la sottoposizione delle quattro banche, in risoluzione dal 22 novembre 2015, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 180/2015 (di attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, BRRD) e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

**rapporto negoziale diretto** con la **banca in liquidazione** che li ha emessi (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa) e che li detenevano al **22 novembre 2015**, data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al ricorrere di una delle seguenti condizioni, come previsto dall'art. 9, comma 1:

- a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100 mila euro;
- b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35 mila euro.

La disciplina in esame individua, quindi, i seguenti elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità delle istanze:

- i) acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014;
- ii) rapporto negoziale diretto dell'investitore con una delle Banche in liquidazione;
- iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui al punto i) alla data del 22 novembre 2015.

In particolare, indipendentemente dal fatto che l'acquisto degli strumenti sia avvenuto in sede di primo collocamento o successivamente, ai fini dell'individuazione dell'avente diritto ad accedere alla procedura di indennizzo forfettario rileva l'esistenza di un comprovato rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione.

Pertanto, sono esclusi dalla procedura di rimborso forfettario gli acquisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle Banche in liquidazione, ancorché effettuati entro il 12 giugno 2014, presso altri intermediari, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le Banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi. Sono altresì esclusi gli acquisiti avvenuti nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la Banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto come sopra definito.

Sono invece ammessi alla procedura di rimborso forfettario gli acquisti di strumenti finanziari subordinati avvenuti sul mercato secondario in contropartita diretta con la banca.

## 1.2. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario al FITD

L'**istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario** deve essere presentata al FITD, a pena di decadenza, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del decreto legge 59/2016 (3 luglio 2016), corredata dei documenti comprovanti i presupposti per accedere all'erogazione.

La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale (art. 9, commi 6 e 10). Ove la procedura arbitrale sia stata attivata, l'istanza di indennizzo forfettario è improcedibile.

Nel caso in cui un investitore abbia effettuato più acquisti di strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 e li deteneva al 22 novembre 2015, l'istanza di erogazione dell'indennizzo deve essere presentata con riferimento a ciascuno degli acquisti dei suddetti strumenti.

Il FITD è chiamato a verificare la completezza della documentazione e, sulla base della stessa, la sussistenza delle condizioni di indennizzo, a calcolare l'importo dell'indennizzo e a procedere alla liquidazione entro il termine di **60 giorni** decorrenti dalla ricezione dell'istanza (art. 9, comma 9).

L'istanza di indennizzo forfettario, completa di tutta la documentazione richiesta, prende data dal giorno in cui la stessa perviene al FITD.

Qualora il FITD rilevi che l'istanza non sia completa dei documenti di cui all'art. 9, comma 8, ne dà tempestiva comunicazione all'investitore, assegnando a quest'ultimo un termine di 40 giorni per integrare l'istanza con la documentazione mancante. In tal caso, il termine di 60 giorni si interrompe. Dalla data di ricezione dei documenti da parte del Fondo, ricomincia a decorre il termine dei 60 giorni. Ove l'investitore non integri l'istanza con la documentazione mancante nel termine indicato, la domanda è rigettata. Resta salvo il diritto dell'investitore di presentare una nuova istanza entro il termine di decadenza.

Qualora la documentazione allegata all'istanza sia completa, ma risultino mancanti elementi informativi necessari per l'istruttoria (es. codice IBAN, documento di identità scaduto, parti non leggibili dei documenti, incoerenze tra le informazioni fornite), il FITD richiede all'investitore di fornire gli elementi informativi mancanti entro 20 giorni. Il termine di 60 giorni è sospeso dalla data della comunicazione del FITD e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni richieste.

L'applicazione delle procedure di interruzione e sospensione prescinde dal momento in cui viene presentata l'istanza nell'ambito del periodo di sei mesi fissato dalla legge.

L'istanza di indennizzo, ai sensi dell'art. 9, comma 7, deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo, elezione del domicilio anche digitale dell'investitore;
- Banca in liquidazione presso la quale sono stati acquistati gli strumenti finanziari subordinati;
- strumenti finanziari subordinati acquistati, indicandone la quantità, il controvalore, la data di acquisto, il corrispettivo pagato, gli oneri e le spese direttamente connesse all'operazione di acquisto e il codice ISIN.

Devono essere, inoltre, allegati all'istanza i seguenti documenti<sup>4</sup> (art. 9, comma 8):

- a) contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- b) moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
- c) attestazione degli ordini eseguiti;
- d) dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall'art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n.445/2000<sup>5</sup>.

Ai fini della dichiarazione riferita alla consistenza del patrimonio mobiliare o del reddito complessivo di cui alla **lettera d)**, l'investitore potrà utilizzare i modelli predisposti da FITD e resi disponibili in un'apposita sezione del proprio sito web.

Con riferimento ai documenti di cui alle **lettere a), b) e c)**, la legge di conversione ha integrato la disciplina contenuta nel decreto legge 59/2016 con la previsione (art. 9, comma 8-bis) di un onere informativo a carico delle Banche in liquidazione e delle

---

<sup>4</sup> In caso di acquisti multipli, dovrà essere compilata una separata istanza per ciascuno di essi, completa della necessaria documentazione.

<sup>5</sup> Il testo vigente dell'art. 76 (norme penali) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dispone che: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

Nuove Banche, che sono tenute a consegnare copia di tali documenti all'investitore entro **15 giorni** dalla data della sua richiesta, ai fini della presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario.

La documentazione in discorso, da allegare all'istanza e di cui il Fondo è chiamato a verificare la completezza, pone alcune problematiche di carattere interpretativo e operativo.

**Lettera a):** contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati.

E' emerso che il contratto di acquisto non sempre è disponibile, essendo dette operazioni normalmente realizzate nell'ambito di un contratto quadro.

In relazione a ciò, in un'ottica di effettiva tutela dell'investitore, è ritenuta ammissibile, ai fini dell'accettazione dell'istanza, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla Banca in liquidazione o dalla Nuova Banca, rilasciata all'investitore nei termini fissati dall'art. 9, comma 8-bis, dalla quale risulti che l'acquisto è avvenuto da parte dell'investitore tramite rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione entro il 12 giugno 2014 e che contenga gli elementi informativi atti a individuare l'emissione degli strumenti finanziari subordinati cui l'acquisto si riferisce.

**Lettera b):** moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto.

I moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto sottoscritti dall'investitore costituiscono elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, in quanto consentono di individuare il soggetto legittimato al rimborso e di verificare la sussistenza dei requisiti temporali e di negoziazione diretta con la Banca in liquidazione richiesti dalla legge. Qualora l'investitore non sia in grado di produrre copia dei moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto e ne richieda il rilascio alla Banca in liquidazione ovvero alla Nuova Banca, in un'ottica di tutela dell'investitore, è da ritenersi ammissibile una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla Banca in liquidazione ovvero dalla Nuova Banca che contenga comunque tutti gli elementi contenuti nel modulo di sottoscrizione o d'ordine di acquisto (dati identificativi del sottoscrittore, numero dell'ordine, data della sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati, codice titolo, quantità degli strumenti oggetto dell'ordine, il relativo valore nominale e il prezzo di acquisto).

**Lettera c):** attestazione degli ordini eseguiti.

L'attestazione si riferisce a qualsiasi documento proveniente dalla Banca in liquidazione ovvero dalla Nuova Banca, ai sensi dell'art. 8-bis, comprovante l'avvenuta esecuzione degli ordini di acquisto (o di vendita impartiti dall'investitore).

Si evidenzia lo stretto collegamento delle informazioni di cui alla lettera b) con l'attestazione che gli ordini di acquisto sono stati eseguiti. Nell'attestazione devono essere indicati la data in cui l'esecuzione è avvenuta, le modalità di pagamento da parte dell'investitore, nonché il dossier titoli in cui gli strumenti sono confluiti con la specifica degli intestatari del medesimo.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso all'indennizzo, si rende necessaria la produzione di un estratto conto o altro documento idoneo a comprovare la detenzione degli strumenti finanziari subordinati (e il relativo importo) da parte dell'investitore alla data del 22 novembre 2015 (es. estratto conto al 31/12/2015).

Ai medesimi fini, è altresì previsto uno scambio di informazioni tra il FITD e le Banche interessate, nel rispetto delle norme relative alla tutela del trattamento dei dati degli investitori richiedenti l'indennizzo. A tal fine, si rinvia all'informativa sulla *privacy* allegata al modulo standard disponibile nella sezione del sito web del FITD dedicata al Fondo di solidarietà. (cfr. paragrafo 1.4)

### 1.3. Il calcolo dell'indennizzo forfettario

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, l'importo dell'indennizzo è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'acquisto e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

Il FITD, con il contributo delle Banche, ha definito un modello di calcolo, validato da terzi, finalizzato alla determinazione dell'indennizzo da riconoscere agli investitori.

L'impostazione del modello prevede che, con riferimento a ciascuno strumento finanziario subordinato, una volta inseriti i dati relativi a ciascuno acquisto (data di acquisto, prezzo di acquisto e quantità residua), siano determinati in automatico tutti gli elementi utili alla individuazione dell'indennizzo spettante all'investitore.

### 1.4. Il modulo standard per la presentazione dell'istanza

Allo scopo di agevolare la presentazione delle istanze di indennizzo forfettario e, nel contempo, di accelerare il trattamento da parte del Fondo nell'interesse dell'investitore, il FITD ha predisposto un **“Modulo standard di richiesta**

**dell'indennizzo forfettario"**, con allegata informativa sulla privacy, che è stato reso disponibile in un'apposita sezione del sito web del FITD.

L'invio dell'istanza di indennizzo forfettario può avvenire tramite raccomandata A/R indirizzata al FITD, tramite posta elettronica certificata o attraverso la sezione dedicata del sito web del FITD.

Oltre alle informazioni e ai documenti prescritti dalla legge, si richiede di allegare all'istanza copia di un documento di identità dell'investitore, in corso di validità (carta di identità o passaporto).

Nel caso in cui l'istanza sia presentata al FITD tramite Associazioni di Consumatori, Studi legali o altri intermediari, andrà allegato all'istanza il mandato/procura conferito.



---

## 2. Disciplina dei casi di cointestazione e di successione

Di seguito sono indicate le linee guida che il FITD adotterà nei casi di cointestazione e delle successioni. Il FITD, in conformità a quanto previsto dalla legge 119/2016 e della normativa in materia, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si riserva di condurre valutazioni caso per caso e, ove necessario, di richiedere un supplemento informativo e/o documentale.

### 2.1 Cointestazioni

Nel caso in cui l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati sia avvenuto da parte di più persone, ciascuno degli acquirenti ha facoltà di presentare l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario per la parte di propria pertinenza. Pertanto, in tali casi, la verifica dei requisiti previsti dalla legge avviene per ciascun richiedente; la mancanza dei requisiti in capo a uno dei cointestatori non preclude la facoltà degli altri di ottenere l'indennizzo, ove in possesso dei requisiti di legge.

### 2.2 Successioni

Ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a), tra gli investitori aventi diritto ad accedere all'indennizzo forfettario è previsto anche il successore *mortis causa* della persona fisica, dell'imprenditore individuale, anche agricolo, e del coltivatore diretto che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati, nei termini di legge, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione.

In tali casi, il successore *mortis causa* è tenuto a presentare al FITD idonea documentazione e, comunque:

- il certificato di morte della persona fisica, dell'imprenditore individuale, anche agricolo, e del coltivatore diretto che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
- la dichiarazione di successione o una dichiarazione sostitutiva di accettazione dell'eredità.

In particolare,

- per le successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge 119/2016 (3 luglio 2016), il successore *mortis causa*<sup>6</sup> è legittimato a presentare l'istanza di indennizzo forfettario e i requisiti di legge sono accertati come segue:

- in capo al *de cuius*

- i) acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014;

- ii) rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione;

- iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 22 novembre 2015 (salvo per - e limitatamente a – i casi in cui la successione si sia aperta prima di tale data);

- in capo all'erede

- i) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 22 novembre 2015, limitatamente ai casi in cui la successione si sia aperta prima di tale data;

- ii) consistenza del patrimonio mobiliare;

- iii) ammontare del reddito complessivo;

- per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge 119/2016 (3 luglio 2016) e prima della presentazione dell'istanza di indennizzo da parte dell'investitore originario, poi defunto, il successore *mortis causa* è legittimato a presentare l'istanza di indennizzo e i requisiti di legge sono accertati come segue:

- in capo al *de cuius*

- i) acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014;

- ii) rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione;

- iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 22 novembre 2015;

- in capo all'erede

- i) consistenza del patrimonio mobiliare;

---

<sup>6</sup> Se gli eredi sono plurimi, i requisiti di legge devono essere verificati rispetto a ognuno di essi, che sono tenuti a proporre l'istanza individualmente e pro quota.



ii) ammontare del reddito complessivo;

- per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge 119/2016 (3 luglio 2016) e dopo la presentazione dell'istanza di indennizzo da parte dell'investitore, poi defunto, tutti i requisiti di cui al paragrafo 1.1. sono accertati in capo al *de cuius*.

Ai fini del presente Regolamento, il momento di apertura della successione coincide con la data riportata nel certificato di morte della persona fisica, dell'imprenditore individuale, anche agricolo, e del coltivatore diretto che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati tramite rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione nei termini di legge.



### 3. Aspetti procedurali

Al fine di rendere il più possibile fluido il processo di acquisizione delle istanze, di agevolarne l'inserimento in procedura e di verificare nel tempo lo stato delle richieste, si forniscono le seguenti indicazioni.

#### 3.1 L'acquisizione e inserimento in procedura dell'istanza di indennizzo

L'invio dell'istanza di indennizzo forfettario può avvenire tramite:

- i) un'area specifica del sito del FITD;
- ii) raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Fondo;
- iii) Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [fondo.solidarieta@legalmail.it](mailto:fondo.solidarieta@legalmail.it).

Ove l'investitore intenda avvalersi delle modalità di invio ii) e iii), deve scaricare il modulo "FDS" dall'apposita sezione del sito del Fondo, compilarlo e inviarlo insieme alla documentazione necessaria.


L'inserimento dell'istanza in base alla modalità i) comprende i seguenti passaggi:

##### 1° passaggio - compilazione dei campi anagrafici:

- cognome;
- nome;
- codice fiscale;
- indirizzo;
- domicilio;
- email;
- telefono/cellulare (facoltativo);
- tipologia soggetto richiedente;
- banca in liquidazione;
- codice iban ai fini della liquidazione (deve essere intestato al soggetto che presenta l'istanza).

##### 2° passaggio - compilazione dei campi relativi agli strumenti finanziari:

- strumenti finanziari subordinati acquistati;
- codice ISIN;



- data di acquisto;
- quantità;
- prezzo di acquisto;
- corrispettivo pagato;
- oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
- valore degli strumenti alla data del 22/11/2015.

*Il sistema effettua il controllo sulla correttezza formale del codice fiscale e del codice iban.*

### **3° passaggio - inserimento dei documenti**

È possibile in questo passaggio inserire i file contenenti i documenti da allegare alla richiesta, ivi incluso quello relativo al trattamento dei dati personali (*privacy*).

Una sezione della pagina visualizza alcune avvertenze e consigli.

I documenti possono essere presenti in un unico file oppure distribuiti in file separati. I file ammessi hanno estensioni .PDF, .DOC, .DOCX, .JPG, .JPEG, .TIFF, .BMP con il limite massimo di 10Mb per file.

La richiesta può proseguire solo se si inserisce almeno un file.

### **4° passaggio - riepilogo e conferma**

In questo passaggio viene mostrato il riepilogo dei dati inseriti.

Se si conferma, il sistema acquisisce la richiesta di indennizzo registrando la nuova pratica e inviando al richiedente, tramite email/sms, il numero di pratica e una password per poter accedere all'area riservata del sito, che permette di visualizzarne lo stato e, eventualmente, di inserire documentazione aggiuntiva.

### **Integrazione della documentazione**

È possibile inserire documentazione integrativa o sostitutiva in una pratica già acquisita. Il richiedente riceve una password per poter accedere all'area riservata dedicata, per inviare i file contenenti i documenti da aggiungere alla propria pratica già precedentemente inviata. In alternativa, è possibile inviare i documenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, specificando il numero di pratica di riferimento.

### 3.2 La verifica dello stato della pratica

Una volta inviata l'istanza di indennizzo al FITD, la pratica può trovarsi in uno dei seguenti stati:

<b>STATO della partica</b>	<b>Descrizione dello STATO</b>
RICEVUTA	La pratica è stata creata e inserita nel sistema.
IN VERIFICA	La pratica viene sottoposta ai controlli di completezza documentale e sussistenza dei requisiti.
RIGETTATA	La pratica non ha superato i controlli per mancanza dei requisiti ed è stata chiusa.
INTERROTTA	La lavorazione della pratica viene interrotta per incompletezza documentale.
SOSPESA	La lavorazione della pratica viene sospesa per integrazioni informative.
IN LIQUIDAZIONE	La lavorazione della pratica si è conclusa. La pratica è in fase di liquidazione.
EROGATA	Il pagamento dell'indennizzo a mezzo bonifico è andato a buon fine.

L'investitore riceve conferma, tramite e-mail/sms, dell'avvenuta acquisizione della pratica da parte del FITD (**stato: "RICEVUTA"**).

La pratica viene sottoposta ai controlli di completezza documentale e sussistenza dei requisiti (**stato: "IN VERIFICA"**).

Se la verifica ha posto in luce l'assenza dei i requisiti previsti dalla legge per accedere all'indennizzo, la pratica si chiude e viene inviata un'email/sms/lettera all'investitore con le motivazioni del rigetto (**stato: "RIGETTATA"**).

Se la verifica ha posto in luce un'incompletezza documentale, la lavorazione della pratica viene interrotta e viene inviata un'email/sms/lettera al richiedente con le motivazioni dell'interruzione e l'invito a trasmettere, entro 40 giorni, i documenti mancanti. Attraverso la password l'investitore può accedere all'area riservata

predisposta per inserire la documentazione; in alternativa può spedirla mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (**stato: "INTERROTTA"**).

*L'email/sms/lettera evidenzia il termine assegnato all'investitore entro il quale dovrà essere integrata la documentazione e che il termine dei 60 giorni per erogare l'indennizzo comincerà nuovamente a decorrere dal completamento della documentazione.*

Se la verifica evidenzia che la documentazione allegata all'istanza è completa, ma mancano necessari elementi informativi, la pratica è sospesa e viene inviata un'email/sms/lettera al richiedente con le motivazioni della sospensione e l'invito a integrare, entro 20 giorni, le informazioni mancanti. Attraverso la password, l'investitore può accedere all'area riservata predisposta per inserire gli elementi informativi richiesti; in alternativa, può spedirli mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC o con e-mail all'indirizzo [pratiche.solidarieta@fitd.it](mailto:pratiche.solidarieta@fitd.it) (**stato: "SOSPESA"**).

L'email/sms/lettera evidenzia il termine assegnato all'investitore entro il quale dovrà fornire le integrazioni informative e che il termine dei 60 giorni per erogare l'indennizzo riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno al FITD le integrazioni informative richieste.

La lavorazione della pratica si è conclusa. La pratica è in fase di liquidazione (**stato: "IN LIQUIDAZIONE"**).

Il pagamento dell'indennizzo a mezzo bonifico è andato a buon fine (**stato: "EROGATA"**).

### Comunicazioni e assistenza

Tutte le comunicazioni inviate in automatico dal FITD agli investitori - tramite email e/o sms - non sono abilitate alla ricezione di risposte. Tuttavia, nel testo delle stesse sono specificati eventuali contatti del Fondo.

Per assistenza e informazioni sono disponibili il numero **06-69202359** e l'email [fondo.solidarieta@fitd.it](mailto:fondo.solidarieta@fitd.it).

Durante la lavorazione delle pratiche, il Fondo può richiedere chiarimenti all'investitore. Tali chiarimenti devono essere forniti utilizzando l'indirizzo [pratiche.solidarieta@fitd.it](mailto:pratiche.solidarieta@fitd.it).